

*Articolo X

(Modifica allo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige-Suedtirolo)

1. Il terzo comma dell'articolo 103 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige-Südtirol approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

"I progetti di modificazione del presente Statuto adottati dalle Camere in prima deliberazione sono soggetti, prima della seconda deliberazione, all'intesa delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione, che si pronunciano entro tre mesi dalla data di ricevimento del testo. A tal fine i predetti progetti sono trasmessi dalla Camera competente ai Consigli provinciali e al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. ~~L'intesa è deliberata, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, dal Consiglio regionale e dai Consigli provinciali. L'eventuale diniego dell'intesa è deliberato dai predetti Consigli, regionale o provinciali, con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.~~ Decorso il termine dei tre mesi senza che sia stato deliberato il diniego dell'intesa, le Camere possono procedere alla seconda deliberazione della legge. Nel caso in cui il progetto di modifica della Statuto riguardi il territorio di una o di entrambe le Province autonome, la seconda deliberazione delle Camere è adottata dopo la espressione dell'intesa dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, deliberate con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. "

Normativa di riferimento

Articolo 116 Costituzione

(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

(2) La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

(3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata.

Articolo 138 Costituzione

(1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.

(2) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(3) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.